



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 672 del 2015, proposto da:
Stazioni Marittime s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Damonte ed
Ernesto Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via
Corsica 10/4;

contro

- Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Masuelli e Luca
De Paoli, con domicilio eletto presso gli uffici della civica Avvocatura in Genova,
via Garibaldi 9;
- Autorità Portuale di Genova, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Grandi Navi Veloci s.p.a. e Marininvest s.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Roberto
Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;

per l'annullamento

del provvedimento avente ad oggetto l'approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie del comune di Genova ai sensi della legge di stabilità 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e dell'Autorità Portuale di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2016 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 9.7.2015 la società Stazioni marittime s.p.a., società mista che gestisce le operazioni di sbarco e di imbarco da e su navi da crociera e traghetti nel porto di Genova, ha impugnato la deliberazione del consiglio comunale di Genova 12.5.2015, n. 15, di approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie del comune ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nella parte in cui prevede tra le operazioni di riordino il recesso *ex lege*, ai sensi dell'art. 1 comma 569 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) della partecipazione al 5% del capitale sociale nella società Stazioni marittime s.p.a..

Premesso di avere, con separato ricorso assunto al numero di R.G. 110/2015, impugnato la nota comunale 16.12.2014 prot. PG/2014/375643, di comunicazione della dismissione della partecipazione azionaria in questione, a sostegno dell'azione di annullamento ha dedotto quindici articolati motivi di ricorso.

Sostiene che l'automatica cessazione della partecipazione del comune di Genova alla società in forza della disposizione di cui all'art. 1 comma 569 della legge 27.12.2013, n. 147 non potrebbe trovare applicazione al caso di specie, vuoi perché non si tratta - in virtù del carattere di interesse generale dei servizi prodotti dalla società - di una partecipazione vietata ex art. 3 comma 27 della legge 24.12.2007, n. 244, vuoi perché la società è partecipata da più enti pubblici (oltre al comune, l'Autorità Portuale).

In subordine, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sulla cessione a terzi e sulla cessazione delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche (artt. 3 commi 27 e 29 della legge 24.12.2007, n. 244 e 1 comma 569 della legge 27.12.2013, n. 147) per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., nonché, in ulteriore subordine, questione pregiudiziale comunitaria ex art. 267 T.F.U.E. per contrarietà con i principi desumibili dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 16 e 17 sulla libertà di impresa e sul diritto di proprietà) e dall'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

E chiesto inoltre l'accertamento della circostanza che la partecipazione azionaria del comune di Genova in Stazioni marittime s.p.a. non sia cessata.

Si è costituito in giudizio il comune di Genova, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per tardività, nel merito controdeducendo ed instando per il rigetto del ricorso.

Si è costituita in giudizio con memoria di mero stile anche l'Autorità Portuale di Genova.

Con memorie depositate in data 8.9.2015 e 21.9.2015 si sono costituite in giudizio, *ad adiuvandum*, le società Grandi Navi Veloci s.p.a. e Marininvest s.r.l., che si dichiarano cointeressate all'accoglimento del ricorso in quanto titolari di quote (rispettivamente, del 32,01% e del 18,09%) del capitale sociale di Stazioni marittime s.p.a..

In vista dell'udienza pubblica di discussione del ricorso la difesa della società ricorrente ha depositato in giudizio copia del verbale dell'assemblea ordinaria del 3.3.2016 (doc. 3 delle produzioni 7.3.2016), con il quale l'assemblea di Stazioni marittime s.p.a., sulla scorta dell'art. 1 comma 569-bis della legge n. 147/2013 (comma inserito dall'art. 7 comma 8-bis del D.L. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125), non ha approvato il recesso del comune di Genova dalla società.

Con memoria depositata in data 16.3.2016 il difensore della società ricorrente ha quindi chiesto che, in relazione alla soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio ad opera della citata deliberazione assembleare, questo Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere o la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Alla pubblica udienza del 17 marzo 2016 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

La richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere e/o di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse deve essere respinta, in quanto manifestamente infondata.

Costituisce elementare principio del diritto processuale amministrativo quello secondo il quale la cessazione della materia del contendere si verifica allorché "l'amministrazione" annulli o riformi l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente (cfr. l'art. 23 della legge n. 1034/1971 istitutiva dei TT.AA.RR.).

E' dunque evidente come, anche a voler prescindere dalla sua nullità ed inefficacia ex art. 1 comma 569-bis ultimo periodo della legge n. 147/2013 per contrasto con le determinazioni assunte dal comune di Genova nel piano operativo di razionalizzazione di cui alla deliberazione del consiglio comunale 12.6.2015, n. 15

(doc. 24 delle produzioni 4.2.2016 di parte comunale), la deliberazione 3.3.2016 dell'assemblea di Stazioni marittime s.p.a. sia radicalmente inidonea a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, costituendo semmai – tutt'al contrario – la migliore conferma del contrasto tuttora esistente tra le parti circa la legittimità del recesso del comune di Genova dalla compagine societaria.

Ciò chiarito, occorre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità degli atti di intervento in giudizio delle società Grandi Navi Veloci s.p.a. e Marinvest s.r.l., in quanto non notificati alle controparti ex art. 50 comma 2 c.p.a..

Sempre in via preliminare, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa del comune di Genova.

Giova richiamare il quadro normativo in tema di dismissione delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3 commi 27 e 29 della legge 24.12.2007, n. 244, *“27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. [...] 29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel*

rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Successivamente, la legge di stabilità 2014 (legge 27.12.2013, n. 147) ha stabilito, all'art. 1 comma 569, che *“il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [1° gennaio 2014, n.d.r.], decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”.*

Successivamente, la legge di stabilità 2015 (legge 23.12.2014, n. 190) ha stabilito, all'art. 1 commi 611 e 612, quanto segue: *“611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 [...]. 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza,*

definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire [...]”.

Ciò posto, l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.

Il ricorso in questione concerne infatti – diversamente dal ricorso R.G. 110/2015, concernente l'impugnazione della comunicazione della dismissione della partecipazione azionaria ai sensi dell'art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013 e la richiesta di liquidazione del suo controvalore – il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie redatto ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015.

Si tratta di un piano concernente le sole partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi “indispensabili” al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (e, come tali, non vietate, cfr. l'art. 1 comma 569-bis della legge n. 147/2013), da redigere, a cura di ciascuna amministrazione, sulla base di una serie di criteri generali e di obiettivi di risparmio, con definizione delle modalità e dei tempi di attuazione, dunque sulla base di valutazioni tipicamente discrezionali circa il quid, il quando ed il quomodo della razionalizzazione richiesta dal legislatore.

Venendo in questione una norma di azione ed i conseguenti provvedimenti discrezionali, le scelte operate dall'amministrazione sono sindacabili dal giudice amministrativo, involgendo posizioni di interesse legittimo, secondo quanto accade generalmente per i provvedimenti generali e/o di pianificazione.

Ciò posto, il ricorso è però inammissibile per difetto di interesse, essendo rivolto – sul punto controverso - avverso un atto meramente confermativo di scelte già definitivamente operative, concernenti una partecipazione “vietata”.

La citata disposizione di cui all'art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014, attributiva del potere esercitato in concreto dal comune di Genova, esordisce tenendo espressamente fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 569, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, che ha stabilito, con riferimento alle partecipazioni azionarie vietate (in quanto aventi per oggetto attività di produzione di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali), un'ipotesi eccezionale di cessazione *ope legis* della qualità di socio, con conseguente diritto dell'amministrazione alla liquidazione del valore della partecipazione azionaria e corrispondente obbligo, per la società partecipata, di corrisponderne il valore secondo le modalità di cui all'art. 2437-ter comma 2 cod. civ..

Nel caso di specie, è accaduto che il comune di Genova, già con deliberazione del consiglio comunale 15.11.2011, n. 80, avesse deliberato la cessione dell'intera partecipazione azionaria nella società Stazioni marittime s.p.a., mediante ricorso ad una procedura di evidenza pubblica, e che l'asta pubblica per la vendita della partecipazione azionaria andasse deserta: è così che, alla scadenza del termine previsto per la dismissione delle partecipazioni vietate, prorogato al 31.12.2015 dall'art. 1 comma 569 della legge n. 147/2013, il comune ha ritenuto cessata *ex lege*, in forza della disposizione da ultimo citata, la sua partecipazione alla società Stazioni marittime s.p.a., cui, con la nota 16.12.2014 prot. PG/2014/375643 (impugnata con separato ricorso R.G. 110/2015), ha chiesto di procedere alla liquidazione del controvalore delle azioni secondo le modalità di cui all'art. 2437-ter comma 2 cod. civ..

E' dunque evidente come la disposizione concernente la dismissione della partecipazione azionaria nella società Stazioni marittime s.p.a. contenuta nel piano di razionalizzazione impugnato in questa sede, sia, anche da un punto di vista letterale ("*si conferma il percorso di alienazione della quota partecipativa avviato nel 2010 e il successivo recesso ex legge dichiarato ai sensi dell'art. 1 comma 569 legge di stabilità 2014*"), meramente ricognitiva e confermativa di un atto di dismissione della partecipazione azionaria già definitivamente assunto, tra l'altro all'esito di un accertamento

vincolato (quanto al ricorrere dei presupposti fissati direttamente dalla legge) in forza dell'art. 1 comma 569 della legge n. 147/2013.

Donde l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, posto che, atteso il carattere meramente confermativo dell'atto circa il punto controverso, il suo annullamento non sarebbe di alcun vantaggio per la ricorrente, non potendo comunque eliminare dal mondo giuridico l'autonoma decisione del comune di dismettere la partecipazione nella società ricorrente.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del comune di Genova, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)